N. **3080-276-405-618-688-754-1239-1435**
1836-1912-2360-2792-2995-A/R

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CIAMPI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(GALLO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

E CON IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E GLI AFFARI REGIONALI

(PALADIN)

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie

Presentato il 31 agosto 1993

(Relatore: **Wilmo FERRARI**)

NOTA: Testo riformulato dalla VI Commissione permanente (Finanze) il 7 ottobre 1993, a seguito del rinvio deliberato in pari data dall'Assemblea. In data 1° ottobre 1993 la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, e delle abbinate proposte di legge, si veda lo stampato n. 3080-276-405-618-688-754-1239-1435-1836-1912-2360-2792-2995-A.

PROPOSTE DI LEGGE

n. 276, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FORMENTINI, AIMONE PRINA, ANGHINONI, ARRIGHINI, ASQUINI, BALOCCHI, BAMPO, BERTOTTI, BONATO, BORGHEZIO, BOSSI, BRAMBILLA, CALDEROLI, CASTELLANETA, CASTELLI, COMINO, CONCA, DOSI, FARASSINO, FLEGO, FORMENTI, FRAGASSI, FRONTINI, GNUTTI, ALDA GRASSI, LATRONICO, LAZZATI, LEONI ORSENIGO, MAGISTRONI, MAGNABOSCO, ANTONIO MAGRI, GIANMARCO MANCINI, MARONI, MATTEJA, MAZZETTO, MEO ZILIO, METRI, MICHIELON, NEGRI, ONGARO, OSTINELLI, PADOVAN, PERABONI, PETRINI, PIOLI, PIVETTI, POLLI, PROVERA, ROCCHETTA, LUIGI ROSSI, MARIA CRISTINA ROSSI, ORESTE ROSSI, SARTORI, TERZI, VISENTIN

—

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in materia di tassa di concessione governativa per l'iscrizione delle società nel registro delle imprese

Presentata il 23 aprile 1992

n. 405, d'iniziativa del deputato TEALDI

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto per l'olio essenziale non deterpenato di piante officinali

Presentata il 23 aprile 1992

n. 618, d'iniziativa del deputato PIRO

Agevolazioni fiscali per l'uso dell'alcool etilico

Presentata il 7 maggio 1992

n. 688, d'iniziativa del deputato TORCHIO

Modificazioni all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1947, n. 474, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali

Presentata il 13 maggio 1992

n. 754, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PERABONI, FORMENTINI, BRAMBILLA, PIOLI, FLEGO

Modifiche all'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di delega al Governo per la revisione del contenzioso tributario

Presentata il 15 maggio 1992

n. 1239, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

EBNER, THALER AUSSERHOFER, WIDMANN

Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, della legge 12 novembre 1990, n. 331, in materia di regime fiscale dei prodotti petroliferi per uso agricolo

Presentata il 4 luglio 1992

n. 1435, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, RUTELLI, MATTIOLI, GIULIARI, DE BENETTI, RONCHI

—

Modifica all'articolo 78, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di estensione delle categorie abilitate ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali

Presentata il 30 luglio 1992

n. 1836, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CESETTI, ENNIO GRASSI, DE SIMONE, PETROCELLI, MELILLA, SILVIO MANTOVANI, MARGUTTI, LORENZETTI PASQUALE

—

Modifica dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente la riforma del contenzioso tributario

Presentata il 4 novembre 1992

n. 1912, d'iniziativa del deputato D'AMATO

—

Integrazione della tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in materia di imposta sul valore aggiunto per prestazioni di trasporto di persone eseguite con vettore aereo

Presentata il 19 novembre 1992

n. 2360, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLI, ZAMBON, BRUNI, BERNI, CASTELLOTTI, FRANCESCO FERRARI

—

Trattamento fiscale dell'attività di alpeggio

Presentata il 9 marzo 1993

n. 2792, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELILLA, ENRICO TESTA, CALZOLAIO, CAMOIRANO ANDRIOLLO, CIONI, BARGONE, LORENZETTI PASQUALE, ZAGATTI

—

Modifiche all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di trattamento fiscale degli oneri accessori nei contratti di locazione

Presentata il 16 giugno 1993

n. 2995, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PASETTO, PARIGI, FINI, TATARELLA, ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ANEDDA, BERSELLI, BUONTEMPO, BUTTI, CARADONNA, CELLAI, GAETANO COLUCCI, CONTI, GASPARRI, IGNAZIO LA RUSSA, LO PORTO, MACERATINI, MARENCO, MARTINAT, MASSANO, MATTEOLI, MUSSOLINI, NANIA, PARLATO, PATARINO, POLI BORTONE, ROSITANI, SERVELLO, SOSPIRI, TASSI, TRANTINO, TREMAGLIA, VALENSISE

—

Abrogazione delle disposizioni in materia di accertamento induttivo, di coefficienti presuntivi e di determinazione del contributo diretto lavorativo

Presentata il 29 luglio 1993

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3080

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

NUOVO TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed *altre disposizioni tributarie*, **è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, salvo quelli derivanti dall'esclusione dal regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previsto per i produttori agricoli, per le società per azioni e in accomandita per azioni, per le società a responsabilità limitata, per le società di mutua assicurazione e per le altre imprese, anche individuali, che nell'anno precedente abbiano conseguito un volume di affari superiore ai 360 milioni di lire, e del decreto legge 30 giugno 1993, n. 213.

3. Le disposizioni dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e quelle concernenti l'imposta sul valore aggiunto di cui al numero 21) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dettate per il trasferimento di case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, si applicano anche agli atti pubblici formati, agli atti giudi-

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, salvo quelli derivanti dall'esclusione dal regime speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, previsto per i produttori agricoli, per le società per azioni e in accomandita per azioni, per le società a responsabilità limitata, per le società di mutua assicurazione e per le altre imprese, anche individuali, che nell'anno precedente abbiano conseguito un volume di affari superiore ai 360 milioni di lire, e del decreto legge 30 giugno 1993, n. 213. **I produttori agricoli che hanno effettuato versamenti di imposta per effetto delle disposizioni contenute nei decreti-legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, e 28 aprile 1993, n. 131, hanno diritto, limitatamente alle operazioni per le quali è stata emessa fattura, in sede di dichiarazione relativa all'anno 1993, alla detrazione o al rimborso delle somme versate. Le società per azioni ed in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società di mutua assicurazione che per il triennio 1993-1995 intendano optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale possono darne comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.**

3. *Identico.*

ziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dal 22 maggio al 21 luglio 1993, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione e alle operazioni effettuate nello stesso periodo di tempo anche se l'acquirente, alla data dell'acquisto, possedeva altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione in un comune diverso da quello ove è situato l'immobile acquistato, a condizione che abbia dichiarato nell'atto, a pena di decadenza, di non possedere nel comune dove è situato l'immobile acquistato altro fabbricato o porzione di fabbricato idoneo ad abitazione e di voler adibire tale immobile a propria abitazione principale.

4. Il termine di centottanta giorni, previsto dall'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, è differito al 15 dicembre 1993, relativamente alla disciplina per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione e alla disciplina delle tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di cui, rispettivamente, alle lettere *b)* e *c)* dello stesso articolo 2, comma 1. Le competenti Commissioni parlamentari e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono tenute a pronunciarsi, ai sensi del predetto articolo 2, comma 1, nel termine di giorni 15 dall'invio dello schema di decreto legislativo recante la disciplina suindicata.

4. *Identico.*

5. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo e relative sanzioni penali e amministrative, apportando ad esse le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del loro coordinamento ed aggiornamento anche in relazione alle esigenze derivanti dal processo di integrazione europea.

5. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE (*)

All'articolo 4:

al comma 3, lettera a), *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* « Resta ferma la facoltà del depositario autorizzato di assolvere l'obbligo di cui alla presente lettera mediante idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa »;

al comma 4, dopo le parole: « I depositi fiscali » *sono inserite le seguenti:* « si intendono compresi nel circuito doganale e ».

All'articolo 15, al comma 1, la lettera c) *è sostituita dalla seguente:*

« *c)* alle forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del trattato del Nord Atlantico ed a quelle nazionali inquadrate in ambito NATO, nonché alle forze armate di cui all'articolo 1 della decisione 90/640/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1990, per gli usi consentiti ».

All'articolo 17, al comma 3, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: « Le disposizioni del presente comma si applicano anche al prodotto denominato biodiesel usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. A decorrere dal 1° gennaio 1994 il biodiesel ottenuto dall'esterificazione di oli vegetali e loro derivati provenienti da semi oleosi coltivati in regime di *set-aside* ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo pari a 125.000 tonnellate. Entro tale data saranno definiti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, le caratteristiche merceologiche del biodiesel, i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori che avranno presentato istanza di produzione e di immissione in consumo. Il quantitativo di biodiesel in esenzione di accisa potrà essere innalzato negli anni successivi al 1994 fino ad un massimo di 250.000 tonnellate annue, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole,

---

(*) Sono stampate in **neretto** le modificazioni apportate dalla Commissione in data 7 ottobre 1993 a seguito del rinvio deliberato in pari data dall'Assemblea.

alimentari e forestali. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 29. Alle attività di produzione, stoccaggio e distribuzione del biodiesel si applica il regime concessorio e autorizzativo previsto dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni. In prima applicazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza in via provvisoria l'esercizio di impianti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto. Possono essere esentati dall'accisa i carburanti ed i combustibili di origine agricola nell'ambito di progetti pilota per lo sviluppo tecnologico di prodotti meno inquinanti e in particolare i combustibili ottenuti da risorse rinnovabili. L'esenzione viene accordata, a decorrere dal 1° gennaio 1994 e con l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base di programmi annuali di produzione preventivamente autorizzati dagli organi competenti ed approvati dall'Amministrazione finanziaria ».

All'articolo 20, al comma 1, alla tabella A richiamata:

il numero 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura di acqua dolce .... 10 % aliquota normale.

L'agevolazione è limitata al solo gasolio e olio combustibile.

L'agevolazione è concessa anche agli aeromobili adibiti ai lavori agricoli nei quantitativi e con le modalità stabilite dall'Amministrazione finanziaria.

L'agevolazione viene concessa sulla base di criteri oggettivi stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità e quantità delle colture, alla dotazione delle macchine e delle attrezzature effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.

6-*bis*. Impiego per il riscaldamento delle serre nel settore florovivaistico e orticolo ... 10 % aliquota normale.

L'agevolazione è limitata al solo gasolio e olio combustibile.

I criteri di concessione dell'agevolazione sono stabiliti con il decreto di cui al numero 6 »;

al numero 12, lettera b), *le parole:* « a vapore » *sono sostituite dalle seguenti:* « e vapore ».

All'articolo 27:

al comma 4, dopo le parole: « nonché dal segretario generale » *sono inserite le seguenti:* « , da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato con qualifica non inferiore a vice avvocato

generale, dal direttore generale dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato, da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-*bis*. I direttori centrali del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette sono membri di diritto del comitato di gestione di cui al comma 7 in sostituzione dei funzionari appartenenti all'Amministrazione centrale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Il direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette partecipa al consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato in qualità di membro di diritto. Ai componenti del comitato di gestione del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette è corrisposto un gettone di presenza stabilito con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità ed i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 10 agosto 1988, n. 357 ».

All'articolo 35, al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « e sono abrogate le disposizioni del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito dalla legge 3 aprile 1933, n. 353, e successive modificazioni, relativamente agli estratti ed essenze non contenenti alcool, destinati alla preparazione di liquori ».

All'articolo 36:

al comma 2, numeri 24) e 25), dopo le parole: « lettere *a)* e *b)* » *sono inserite le seguenti:* « del primo comma »;

al comma 2, il numero 41-bis*) è sostituito dal seguente:*

« 41-*bis*) prestazioni di carattere socio-sanitario ed educativo rese da cooperative sociali e loro consorzi »;

al comma 3, lettera c), *al numero 127*-quinquies), *dopo le parole:* « ed eolica » *sono soppresse le parole:* « ceduti da imprese costruttrici »;

al comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c*-bis) dopo il numero 127-*quaterdecies)* è aggiunto il seguente:

« 127-*quinquiesdecies)* opere, impianti ed edifici di cui al numero 127-*quinquies)* sui quali siano stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere *a)* e *b)* del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi »;

al comma 8, lettera a), *al capoverso, le parole:* « 304 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e dell'articolo 2 della legge 29 gennaio 1992, n. 58 »;

al comma 9, lettera a), *punto 3), il numero 27-*ter) *è sostituito dal seguente:*

« 27-*ter)* le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere »;

dopo il comma 11, è inserito il seguente:

« 11-*bis*. L'aumento di aliquota disposto nei commi precedenti per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto avente ad oggetto gli interventi di recupero di cui all'articolo 31, primo comma, lettera *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 29 agosto 1993 nei confronti dello Stato e degli altri enti ed istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633, entro il 31 dicembre 1993 »;

al comma 12, dopo le parole: « della ristrutturazione degli edifici » *sono inserite le seguenti:* « e delle opere pubbliche e di pubblica utilità »; *e dopo le parole:* « e successive proroghe » *sono inserite le seguenti:* « , né compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo a detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni »;

dopo il comma 12, è inserito il seguente:

« 12-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 12 non si applicano alle operazioni dipendenti da contratti relativi alla costruzione, alla ricostruzione, alla ristrutturazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità conclusi entro il 29 giugno 1993 nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che siano fatturate e registrate ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 dello stesso decreto n. 633 entro il 31 dicembre 1993 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 19-*bis*. Le assegnazioni di aree edificabili acquisite dai comuni in via espropriativa non si considerano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, operazioni svolte nell'esercizio di attività commerciali. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

19-*ter*. Al comma 12-*bis* dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ».

All'articolo 39, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Tuttavia se gli effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, gli acquisti si considerano effettuati nel momento in cui si producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna. Parimenti nel caso di beni ricevuti in dipendenza di contratti estimatori e simili l'acquisto di essi si considera effettuato all'atto della loro rivendita o del prelievo da parte del ricevente ovvero, se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti e in ogni caso dopo un anno dal ricevimento. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo operano a condizione che siano osservati gli adempimenti di cui all'articolo 50, comma 5 ».

All'articolo 46, al comma 5, le parole « trenta giorni dall'effettuazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « il mese successivo a quello di effettuazione »; *e le parole:* « il quindicesimo giorno successivo » *sono sostituite dalle seguenti:* « il mese seguente ».

All'articolo 50, al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l'indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, ovvero dell'articolo 38, comma 5, lettera *a)*, beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonché la specifica del relativo titolo ».

All'articolo 54:

al comma 9, le parole: « il 31 marzo 1993 » *sono sostituite dalle seguenti:* « la stessa data, purché regolarizzati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 9-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, è sostituito dal seguente:

"4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza di dati di interesse fiscale degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'articolo 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per l'omissione o la inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle suddette violazioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 51 e 63 del citato decreto n. 633 del 1972; si applicano altresì, anche agli uffici doganali, le disposizioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto n. 633 del 1972" ».

All'articolo 61, al comma 1, alla tariffa, articolo 4, alla nota 2 sono aggiunte, in fine, le parole: « Tra gli atti sociali soggetti a tassa non si intendono compresi i trasferimenti delle quote sociali di cui agli articoli 2479 e 2479-*bis* del codice civile né gli elenchi dei soci depositati a norma degli articoli 2435, ultimo comma, e 2493 del codice civile ».

All'articolo 62, al comma 1, lettera a), *sono aggiunte, in fine, le parole:* « e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le associazioni sindacali e di categoria operanti nel settore agricolo per l'attività di assistenza fiscale resa agli associati determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 6 per cento e determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari a due terzi del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Per tale attività gli obblighi di tenuta delle scritture contabili sono limitati alla registrazione delle ricevute fiscali su apposito registro preventivamente vidimato. Le suddette associazioni possono optare per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto e per la determinazione del reddito nei modi ordinari; l'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno precedente e deve essere comunicata all'ufficio delle entrate nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno precedente; le opzioni hanno effetto fino a quando non siano revocate e, in ogni caso, per almeno un triennio" ».

Dopo l'articolo 62, sono inseriti i seguenti:

« ART. 62-*bis*. – *(Studi di settore)*. — 1. Gli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, sentite le associazioni professionali e di categoria, elaborano, entro il 31 dicembre

1994, in relazione ai vari settori economici, appositi studi di settore al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di cui all'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine gli stessi uffici identificano campioni significativi di contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre a controllo allo scopo di individuare elementi caratterizzanti l'attività esercitata, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi, ai prezzi medi praticati, ai consumi di materie prime e sussidiarie, al capitale investito, all'impiego di attività lavorativa, ai beni strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attività e ad altri elementi significativi in relazione all'attività esercitata. Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1994, e possono essere soggetti a revisione.

ART. 62-*ter* – *(Accertamento induttivo sulla base del contributo diretto lavorativo).* — 1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, per i periodi di imposta 1993 e 1994, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti e professioni sulla base del solo contributo diretto lavorativo, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1-*bis*, del citato decreto legge n. 69 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 154 del 1989, e successive modificazioni. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che esercitano attività commerciali o arti e professioni, i cui ricavi o compensi nel periodo d'imposta non superano l'ammontare indicato, rispettivamente, nel primo comma dell'articolo 18 e nel quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. **La disposizione si applica esclusivamente alle imposte dirette.**

2. L'accertamento di cui al comma 1 è effettuato a pena di nullità previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, il reddito dichiarato è inferiore al contributo diretto lavorativo. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, possono applicarsi anche per l'accertamento induttivo effettuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.

4. Nei confronti dei contribuenti che, in sede di dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta precedente, adeguano il reddito d'impresa e quello derivante dall'esercizio di arti e professioni al contributo diretto lavorativo, non si applicano, nel limite del maggiore reddito dichiarato, le sanzioni previste dall'articolo 55, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni, per l'omessa annotazione di ricavi o compensi nelle scritture contabili.

5. Il comma 3 dell'articolo 11 e l'articolo 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e il primo periodo del comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati.

ART. 62-*quater*. – *(Modifiche alla disciplina dell'accertamento induttivo sulla base dei coefficienti presuntivi)*. — 1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Indipendentemente dalle disposizioni recate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, gli uffici delle entrate possono determinare induttivamente l'ammontare dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari sulla base dei coefficienti di cui al comma 1 dell'articolo 11, tenendo conto di altri elementi eventualmente in possesso dell'ufficio specificamente relativi al singolo contribuente. La disposizione si applica nei riguardi dei soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 79 del medesimo testo unico e degli esercenti arti e professioni che abbiano conseguito, nel periodo d'imposta precedente, compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire e che non abbiano optato per il regime ordinario di contabilità. L'accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni. Nella risposta devono essere indicati i motivi per cui, in relazione alle specifiche condizioni di esercizio dell'attività, i ricavi, i compensi o i corrispettivi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei coefficienti. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'Amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta";

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 dicembre 1993, sono stabiliti i criteri ed i princìpi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, nonché i criteri e le condizioni procedurali per l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 11 ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria. Ai fini della emanazione dei predetti decreti, il Ministro delle finanze istituisce un apposito comitato di studio, composto da rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e delle organizzazioni economiche di categoria, con il compito di individuare i criteri e i princìpi di bilancio che attengono ad una normale tenuta della contabilità, mancando i quali si applicheranno i coefficienti di cui al medesimo articolo 11, ai fini della determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto, anche nei confronti dei soggetti di cui al presente comma. In ogni caso, nei confronti dei soggetti che hanno optato per il regime di contabilità ordinaria, i suddetti coefficienti sono utilizzabili qualora diano luogo, in concorso con altri elementi, a presunzioni gravi, precise e concordanti di manifesta infondatezza delle risultanze contabili per quanto attiene alla fedele registrazione delle componenti positive del reddito. I coefficienti di cui all'articolo 11 possono essere altresì utilizzati ai fini della programmazione dell'attività di controllo anche nei confronti dei soggetti tenuti al regime di contabilità ordinaria".

2. Il sesto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni di cui al comma precedente possono trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento induttivo del volume di affari, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione dei motivi addotti dal contribuente con le modalità di cui al comma 1 dello stesso articolo 12".

ART. 62-*quinquies*. – **(Accertamento parziale e iscrizione provvisoria a ruolo – Abrogazioni).** — 1. Il comma 2 dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 1973, n. 600, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunte, in fine, le parole: "e per metà in caso di accertamento parziale di cui all'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni".

3. L'articolo 11-*ter* del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato.

ART. 62-*sexies*. – *(Applicazione)*. — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 62-*ter*, 62-*quater* e 62-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

All'articolo 63, al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il Ministro delle finanze, richiesto il parere delle amministrazioni assegnatarie o consegnatarie e del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, che devono esprimersi entro trenta giorni, provvede: ».

All'articolo 65:

al comma 5, primo periodo, le parole: « dalla data di entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal 3 febbraio 1992 »; *e il quarto periodo è sostituito dal seguente:* « Le autovetture nonché gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose muniti di impianto che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto nonché con gas metano, con data di iscrizione sulla carta di circolazione del veicolo che attesti l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra il 2 maggio 1993 ed il 31 dicembre 1994, sono esenti dalla tassa speciale di cui alla legge 21 luglio 1984 n. 362, e successive modificazioni, per i primi tre periodi annuali di pagamento delle tasse automobilistiche, nonché per eventuali periodi per i quali siano dovuti pagamenti integrativi »;

al comma 12, al primo e al secondo periodo, le parole: « erariali e regionali » *sono sostituite dalle seguenti:* « erariali, regionali e per abbonamento all'autoradiotelevisione »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 12-*bis*. Le riduzioni previste dall'articolo 8, comma 2-*ter*, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si intendono applicabili anche ai fini della determinazione dell'imposta straordinaria di cui ai commi 4 e 4-*bis* dell'articolo 8 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 ».

All'articolo 66:

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « Gli stessi atti » *sono inserite le seguenti:* « , nonché gli atti di fusione e le operazioni di conferimento di complessi aziendali di cui al predetto articolo 6, comma 5, della citata legge n. 58 del 1992, »;

al comma 8, capoverso 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-bis)* Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi »;

al comma 9, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La determinazione della quota *A)* di cui al citato paragrafo 11 si calcola in forma residuale per gli anni dal 1986 al 1993 »;

al comma 10, lettera b), *numero* 1) , *capoverso, le parole:* « 1° ottobre 1993 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 1° gennaio 1994 »;

dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

« 10-*bis*. Per l'anno 1993 si intendono regolarmente effettuati i versamenti eseguiti sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 66 dei decreti legge 31 dicembre 1992, n. 513, 2 marzo 1993, n. 47, 28 aprile 1993, n. 131, 30 giugno 1993, n. 213 e 30 agosto 1993, n. 331, sostitutivo dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche qualora non sia stata esercitata l'opzione prescritta dalle disposizioni stesse. In tale caso l'opzione deve essere comunicata all'ufficio IVA con la dichiarazione annuale relativa al 1993.

10-*ter*. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, settimo comma, le parole: "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 31 dicembre 1994";

b) all'articolo 17, primo comma, le parole: "entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1994" »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 22-*bis*. L'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato può concedere alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonché alle aziende di notoria solvibilità l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione per le forniture di merci proprie e di terzi che formano oggetto di contratti o di convenzioni da essi sottoscritti, in tutti i casi in cui detto obbligo è previsto. Il beneficio può essere revocato in qualsiasi momento, quando sorgono fondati dubbi sulla solvibilità dell'ente o dell'azienda; in tal caso l'ente o l'azienda deve, entro cinque giorni dalla notifica della revoca, prestare la prescritta cauzione ».

All'articolo 69:

al comma 3, lettera a), *dopo le parole:* « 29 settembre 1973, n. 600, » *sono inserite le seguenti:* « i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigia-

nato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG »; *alla medesima lettera* a), *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 »;

al comma 3, lettera h), *n. 1), capoverso 2, le parole:* « o per le quali pendeva il termine alla data del 15 gennaio 1993, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, » *sono sostituite dalle seguenti:* « o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, »;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: « ed i termini per la riassunzione decorrono dalla predetta data di entrata in vigore »;

al comma 6, le parole: « 14 dicembre 1931 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 14 settembre 1931 ».

PARERI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

PARERE DELLA I COMMISSIONE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3080

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si sottolinea la opportunità di assicurare l'omogeneità delle disposizioni recate dal provvedimento.

PARERE DELLA X COMMISSIONE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3080

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la disposizione che stabilisce l'aumento dal 4 al 9 per cento dell'aliquota IVA sulla manutenzione straordinaria degli immobili;

b) ai fini dell'esercizio del rimborso dovrebbero essere stabiliti i termini entro i quali il rimborso deve avvenire.

PARERE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LE POLITICHE COMUNITARIE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3080

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3080-A
E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI IN ASSEMBLEA

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 15, al comma 1, lettera *c)*, sia ripristinato il testo originario del decreto-legge, in quanto la modificazione approvata nel corso dell'esame in sede referente determina minori entrate non quantificate;

all'articolo 17 il comma 3 sia ripristinato nel testo originario del decreto-legge, in quanto l'innalzamento del quantitativo massimo di biodiesel esente dall'accisa comporta ulteriori minori entrate a decorrere dal 1995 e l'esenzione dei carburanti combustibili di origine agricola comporta minori entrate non quantificate;

all'articolo 20, al comma 1, alla tabella A richiamata, al numero 12, lettera *b)*, le parole: « e vapore » siano sostituite dalle seguenti: « a vapore »;

all'articolo 36, sia soppresso il comma 19-*bis* introdotto dalla Commissione in quanto la modificazione apportata nel corso dell'esame in sede referente determina minori entrate;

all'articolo 50, sia soppresso il comma 8, in quanto determina ritardi nell'acquisizione del gettito relativo ai tributi gravanti sui beni immessi nei depositi non doganali;

all'articolo 61, al comma 1, alla tariffa, articolo 4, alla nota 2 *sia soppresso l'ultimo periodo, inserito nel corso dell'esame in sede* referente, in quanto determina minori entrate;

all'articolo 62, al comma 1, lettera *a)*, siano soppresse le parole da: « e sono aggiunti, in fine » fino alla fine del comma;

all'articolo 62, comma **1**, siano soppressi gli ultimi tre periodi in quanto suscettibili di determinare minori entrate;

all'articolo 62 sia soppresso il comma 18, in quanto tale disposizione è suscettibile di determinare oneri ulteriori a carico del bilancio dello Stato;

all'articolo 62 sia soppresso il comma 22, in quanto determina minori entrate non quantificate e prive di copertura;

all'articolo 63, al comma 5, sia previsto che il conguaglio ivi considerato non superi la percentuale del 50 per cento del valore dell'immobile maggiormente valutato;

all'articolo 65, il comma 5 sia ripristinato nel testo originario del decreto-legge ed il comma 12-*bis* sia soppresso, in quanto le modificazioni apportate nel corso dell'esame in sede referente determinano minor gettito;

all'articolo 66, al comma 8, capoverso 1, sia soppressa la lettera c-*bis)*, e, al comma 9, il terzo periodo sia ripristinato nel testo originario, in quanto le aggiunte e modificizioni approvate nel corso dell'esame in sede referente determinano minor gettito;

all'articolo 66, comma 10, lettera *b)*, n. 1, sia ripristinato il testo del Governo in quanto il rinvio dal 1993 al 1994 previsto comporta una perdita di gettito pari a 25 miliardi;

all'articolo 67, il comma 10 sia soppresso, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri non quantificati e privi di copertura;

all'articolo 69, comma 2, sia soppressa la lettera c-*bis)* suscettibile di determinare maggiori oneri;

all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, siano soppresse le parole da: « I produttori agricoli » fino alla fine del comma in quanto determinano oneri, anche in termini di minori entrate, per il bilancio dello Stato;

con l'ulteriore condizione che gli articoli 62-*ter*, 62-*quater*, 62-*quinquies* e 62-*sexies* siano riformulati in modo da salvaguardare i complessivi effetti di gettito attesi dalla normativa vigente che si intende modificare, operando in particolare sui meccanismi di deterrenza.

Infine con la seguente osservazione:

che il venir meno, nell'attuale stesura del provvedimento, di una parte considerevole degli effetti di gettito previsti dall'iniziale versione del decreto-legge, attuativa del disposto dall'articolo 16, comma 2, della legge n. 498 del 1992, ha effetti sulla copertura della legge finanziaria per il 1993 e sui saldi da essa determinati. Infatti, le eventuali maggiori entrate che dovessero verificarsi in corso d'anno, non potrebbero, a norma della stessa legge finanziaria, surrogare il quadro di copertura ivi previsto, ma dovrebbero essere integralmente destinate a riduzione dei saldi medesimi.

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti del Governo 17. 9, Tab. A2 riferito all'articolo 20, 33. 2, 36. 8, 57. 1, 62. 27, 62. 28 a condizione che le ultime due parole siano intese: « un terzo », 62-*bis*. 1, 62-*ter*. 8, 62-*quinquies*. 1, 62-*sexies*. 1, 69. 7 (e sugli identici emendamenti Dalla Via 69. 3, Rosini 69. 4 e Pioli 69. 5); Pasetto 17. 8, Albertini 36. 4, Pasetto 36. 5 e 36. 6, Albertini 36. 7, 62. 3 e 62. 6, Rosini 64. 01, Pioli 66. 4, Albertini 66. 18

NULLA OSTA

sui seguenti emendamenti: Parigi 7. 1, Albertini 12. 1, Pasetto 14.1, sugli identici emendamenti Parigi 15. 1 e Albertini 15. 2, Albertini 15. 3 e Parigi 15. 4, Albertini 15. 5, Parigi 17. 3, Albertini 17. 4, Dalla Via 43. 1, sugli identici emendamenti Asquini 50. 1 e Dalla Via 50. 2, sugli identici emendamenti Asquini 62. 1 e Albertini 62. 2, Parigi 62. 4, Albertini 62. 7, Parigi 62. 8, Asquini 62. 13, Parigi 62. 14, Asquini 62. 19 e 62. 20, Parigi 62. 21, Asquini 62. 24, Pasetto 62. 25, Albertini 62-*ter*. 2, 62-*ter*. 3, 62-*ter*. 4, Asquini 62-*ter*. 5, Albertini 62-*quater*. *2 e 62-quater*. 4, Pasetto 63. 1, Cancian 63. 2, Tarabini 63. 3, Parigi 64. 1, Pasetto 65. 4, Poli Bortone 69. 1 e 69. 2, Pioli 69. 6 e Galli Dis. 1. 1.

PARERE CONTRARIO

sui restanti emendamenti.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL11-3080AR
Lire 1000